



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

P.IVA 00343840401
email: info@cattolica.net

SETTORE 2
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE – MANUTENZIONE URBANA – LL.PP. – PATRIMONIO –
DEMANIO MARITTIMO – PROTEZIONE CIVILE – GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE
Area P.O. Settore 2



ALLEGATO "E"

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI SICUREZZA E VIABILITA' STRADALE MEDIANTE PULITURA ED EVENTUALE MANUTENZIONE STRAODINARIA DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA INCIDENTI.

Capo I

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione, in via prioritaria ma senza esclusiva, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, a seguito di sinistro o incidente mediante pulizia e bonifica dell'area interessata e sue pertinenze da effettuarsi sulla intera rete viaria comunale in situazioni di emergenza.

ARTICOLO 2 - Ammontare della concessione

Il corrispettivo del servizio sarà costituito, ai sensi dall'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".

Resta inteso che lo svolgimento del servizio non comporta alcun onere di spesa per l'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile dell'incidente, i costi degli interventi del servizio, dovranno rimanere, comunque, a carico esclusivo dell'Impresa concessionaria senza alcun addebito di spesa a carico del Comune di Cattolica.

ARTICOLO 3 – SPECIFICA DELLE ATTIVITÀ

I servizi che formano oggetto della presente concessione possono riassumersi come in appresso, salvo quelle speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno risultare necessarie:

A. Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegrazione delle matrici ambientali, a seguito di incidenti, consistente nella pulizia e bonifica della piattaforma stradale e delle sue pertinenze e nel ripristino o sostituzione delle opere danneggiate, mediante:

1. Completa aspirazione dei liquidi inquinanti sversati e/o comunque dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.);
2. Lavaggio del manto stradale con soluzione di acqua e tensioattivo ecologico e/o disgregatore molecolare biologico che scinde la catena molecolare degli idrocarburi ed aspirazione della emulsione risultante, fino alla completa pulizia della sede stradale, anche mediante più interventi ripetuti nel tempo;

3. Recupero dei detriti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale quali frammenti di vetro, pezzi di plastica, parti di lamiera o metallo;
4. Ripristino o sostituzione di opere viarie danneggiate (pali, guard-rail, marciapiedi, ecc...) previo accordi con l'Ufficio Viabilità del Comune di Cattolica.

B. Ogni intervento necessario a seguito della perdita di carichi trasportati comprese le merci pericolose e rifiuti, rovinati sul manto stradale;

C. Interventi di apposizione di segnaletica (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc...) per situazioni di emergenza verificatesi a seguito di incidente stradale e finalizzati alla protezione di parti della carreggiata o delle opere viarie danneggiate, a seguito di sinistro stradale o di altro evento che alteri la normale circolazione veicolare, anche secondo le direttive impartite dal personale dell'Ufficio Traffico del Comune di Cattolica.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli interventi effettuati da parte del concessionario possono essere chiesti dalle singole Unità Operative di Polizia Locale, di Protezione Civile della Provincia di Rimini, dal personale dell'Ufficio Traffico del Comune di Cattolica, dal personale reperibile del Comune di Cattolica, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale operativa del Concessionario (in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno), o mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dal concessionario, che dovrà garantire tempi di risposta non superiori ad un minuto per tutte le chiamate.
2. La Centrale operativa del Concessionario provvede ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, le proprie strutture operative per consentire il rapido intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e l'attività di rimozione.

ARTICOLO 5 - TEMPI DI INTERVENTO

Considerato che il servizio oggetto del presente capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale, i tempi di intervento, non dovranno superare:

- a) per gli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza post-incidente stradale l'arrivo sul luogo dovrà avvenire entro:
 - 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
 - 45 minuti per tutti i giorni feriali dalle ore 22:00 alle 6:00 e per festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00,

Le cause di impossibilità ad intervenire sono costituite soltanto da quelle non imputabili al concessionario e devono essere prontamente comunicate, per iscritto, al Comune. L'esecuzione del servizio resterà sospesa esclusivamente per la durata della causa ostativa; cessata l'impossibilità, il servizio dovrà essere eseguito nei tempi previsti.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ OPERATIVE PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

1. Le strutture operative del concessionario debbono svolgere le operazioni di pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e pertinenze con interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità in tempi che consentano il rapido riprendere della circolazione, ma sempre secondo le regole dell'arte e della migliore tecnica, mediante:
 - a) "pulitura" del manto stradale, consistente nella completa aspirazione dei liquidi inquinanti sversati in dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, totale recupero dei detriti solidi dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi;

- b) “lavaggio” della pavimentazione con soluzione di acque e tensioattivo ecologico e/o disgregatore molecolare biologico della catena molecolare degli idrocarburi di derivazione petrolifera, anche mediante più interventi ripetuti nel tempo;
 - c) “aspirazione” dell'emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale;
 - d) recupero del carico disperso che ingombri la sede stradale e pregiudichi la sicurezza e viabilità;
 - e) segnalazione al Comune di Cattolica del sito inquinato quando lo sversamento/spargimento coinvolge anche zone vicine o adiacenti al luogo del sinistro e comunque ogni qual volta l'intervento del concessionario non possa riguardare l'intera zona interessata dallo sversamento/spargimento, a causa ad esempio della presenza di caditoie fognarie.
 - f) ripristino o sostituzione delle infrastrutture viarie danneggiate (pali, guard-rail, pali illuminazione pubblica marciapiedi, ecc...), previo accordi con l'Ufficio Traffico del Comune di Cattolica.
2. Il concessionario si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente atto con personale specializzato, adeguatamente formato e nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81 del 04.09.2008 secondo quanto previsto dall'art. 37 del Codice della Strada, dal relativo Regolamento e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24.05.1999, il personale addetto alle operazioni in strada deve essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal citato Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 81/2008. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali devono essere conformi al D.M. del 09.06.1995.
 3. Per quanto riguarda il successivo deposito temporaneo e conferimento dei materiali liquidi e/o solidi asportati dal luogo del sinistro, il concessionario garantisce il rigoroso rispetto delle vigenti normative di cui al D. Lgs. 152/2006 Testo Unico sull'Ambiente, in particolare, dagli articoli 230, 1 comma, confermato dall'Art. 266, 4 comma, e 210, 5 comma.
 4. Qualora l'addetto intervenuto sul posto riscontri, in assenza dell'Organo di polizia stradale, ovvero del personale del Comune, danni cagionati alle strutture stradali da responsabili noti, ne dà comunicazione immediata alla Centrale Operativa del concessionario, che ne informa il Comune. Il ripristino delle condizioni preesistenti al sinistro delle pertinenze stradali potrà, a discrezione dell'Amministrazione, essere oggetto di apposita separata chiamata di intervento. In ogni caso l'intervento deve essere eseguito a regola d'arte ed in tempi brevi, così da non impedire il regolare flusso della circolazione stradale.
Nessun corrispettivo è dovuto al concessionario per il ripristino delle condizioni preesistenti e delle pertinenze stradali. In caso di sinistro con danno alle pertinenze, con responsabili ignoti, il concessionario comunque nell'immediatezza garantirà la messa in sicurezza delle stesse.
Il controllo sulla regolarità dell'esecuzione spetta agli Organi tecnici comunali, cui è demandata la gestione del territorio.
 5. In caso di intervento a vuoto, cioè per incidente privo di versamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà addebitato all'Amministrazione comunale. Eventuale utilizzo di modulistica e le caratteristiche della stessa verranno concordate tra le Parti.
 6. Nel caso in cui il responsabile civile del sinistro non sia identificato o identificabile, oppure nel caso in cui il responsabile civile del sinistro non risulti assicurato per la responsabilità civile auto, il concessionario si impegna ad effettuare comunque il servizio secondo i tempi e le modalità previsti nel presente atto e nulla sarà addebitato all'Amministrazione comunale o al cittadino.
 7. Il Concessionario resta in ogni caso l'unico responsabile della corretta esecuzione del servizio nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELEGA AD OPERARE PER CONTO DEL COMUNE

1 Il corrispettivo del servizio è dato dalla cessione, da parte dell'Amministrazione Comunale a favore del soggetto incaricato del servizio, del diritto al pagamento degli interventi eseguiti – per il ripristino delle condizioni di sicurezza post sinistro stradale o altro evento – dalla prima vantato nei confronti delle Compagnie di Assicurazione garanti dei danneggianti.

2 Il Comune di Cattolica, in qualità di ente proprietario della strada danneggiata dall'incidente, delega e autorizza l'impresa concessionaria, ad intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del respon-

sabile civile del sinistro ex art. 2054 c.c., a denunciare alla compagnia di assicurazione detto sinistro, a trattarne la liquidazione, previa autorizzazione preventiva rilasciata dal preposto Ufficio Comunale, a incassare e a sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo quindi l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita ai fini del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area.

2. Il Concessionario effettuerà rendicontazione mensile nella quale dovranno essere compiutamente indicati gli estremi degli interventi effettuati, così da consentire l'esatto riscontro; dovrà inoltre fornire con cadenza trimestrale apposito report relativo alle liquidazioni effettuate dalle compagnie assicuratrici corredato di copia delle stesse, provvedendo con la medesima cadenza alla liquidazione di quanto dovuto in favore del Comune di Cattolica, secondo le modalità che saranno successivamente stabilite con i competenti uffici deputati alla gestione e controllo del presente contratto.

ARTICOLO 8 - INCOMBENZE A CARICO DEL COMUNE

1. Per consentire al Concessionario di attivare le procedure di richiesta di rimborso degli oneri sostenuti per l'intervento effettuato, l'Amministrazione Comunale si impegna a formulare all'Organo di Polizia intervenuto, specifica richiesta di dati – non sensibili – relativi all'evento e ai veicoli coinvolti.
2. Per agevolare la trasmissione di tali dati, dovrà essere utilizzato apposita modulistica che verrà concordata tra le parti, contenente i dati non sensibili dell'operazione, e cioè localizzazione del sinistro, tempo dell'intervento, targa dei veicoli coinvolti e indicazione delle rispettive assicurazioni, dimensioni dell'area interessata dallo sversamento e ampiezza dello stesso, natura e quantità del materiale disperso.
3. Qualora il personale del Comune o gli Organi accertatori dei Comandi di Polizia non siano più presenti, i dati di cui al precedente comma 1 devono essere inoltrati dal Comune mediante consegna del modulo ad un rappresentante del concessionario o mediante e-mail al numero verde.
4. Il Servizio Comunale competente si impegna a emanare specifiche direttive a tutti gli uffici Comunali interessati, al relativo personale dipendente e a tutti gli Organi di Polizia Municipale o Polizia Stradale, allo scopo di rendere note le procedure, cui attenersi, per la comunicazione alla centrale operativa del concessionario della localizzazione dei propri interventi e sinistri stradali per i quali il servizio stesso è stato attivato; a trasmettere al concessionario, in formato elettronico, l'elenco della rete stradale di propria competenza o in gestione.

ARTICOLO 9 - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ, GARANZIE ED ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario si assume ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza afferenti le attività svolte ovvero causati nel corso delle operazioni.
2. Il concessionario, allo scopo di garantire che gli interventi vengano eseguiti in base agli specifici protocolli operativi approvati tra le Parti, che assicurano condizioni di sicurezza per la circolazione e per l'ambiente, deve possedere una polizza assicurativa di importo non inferiore a cinque milioni di euro per sinistro (persona, animali o cose), a copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza.
3. La polizza deve garantire sia le fasi di esecuzione dell'intervento, sia nel periodo successivo l'assenza - sul manto stradale trattato con l'intervento di "pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria" - di particelle residue di liquidi inquinanti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.) o di detriti solidi, non biodegradabili, dispersi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.).
4. Il concessionario garantisce di essere in possesso delle certificazioni di conformità agli standard UNI EN ISO 9001/2008 e UNI EN ISO 14001/2004 e deve conservarli per tutta la durata del contratto.
5. Il concessionario garantisce che gli interventi di ripristino della sicurezza stradale post incidenti sono eseguiti in base agli specifici protocolli operativi da essa presentati e mediante l'utilizzo di prodotti riconosciuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e garantisce il rigoroso rispetto delle vigenti normative di cui al D. Lgs. n. 152 del 2006 Testo Unico sull'ambiente e in particolare in materia di smaltimento di rifiuti.
6. Il concessionario sottoposta a tutti gli obblighi verso il personale operante in osservanza alle normative vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e si assume tutti i relativi oneri.

7. Il concessionario deve osservare le norme per la tutela della privacy dei soggetti coinvolti nelle operazioni, nonché assumersi ogni responsabilità in merito all'utilizzo delle informazioni assunte in ragione del servizio svolto secondo quanto previsto dalla vigente normativa (D. Lgs. n. 196/2003, mediante apposita dichiarazione di impegno sottoscritta dal Responsabile legale).
8. Nessun costo derivante dal Contratto potrà essere addebitato all'Amministrazione Comunale, rimanendo così l'onere a totale carico del concessionario che solleva il Comune da responsabilità di ogni ordine e grado poste a carico dello stesso da precise e vincolanti norme di legge (artt. 14 e 211 del Codice della Strada e Art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006).

ARTICOLO 10 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE

1. Tutti i mezzi in dotazione al concessionario debbono rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) essere equipaggiati per le specifiche esigenze operative del servizio, possedere le caratteristiche e gli accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di sicurezza per persone e cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione;
 - b) essere posti a esclusiva disposizione delle prestazioni di cui al presente Contratto. Ciascuna postazione deve disporre di almeno un mezzo polifunzionale attrezzato per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione post incidente;
 - c) essere equipaggiati con speciali attrezzature tra cui almeno:
 - kit operativi finalizzati a rendere più veloce possibile l'intervento di pulitura della piattaforma stradale e sue pertinenze interessate da incidente;
 - apparecchiature professionali ad elevato potere aspirante;
 - idropulitrice con lancia a pressione di soluzione di acqua e "tensioattivo ecologico" e/o "disgregatore molecolare biologico";
 - sistema di illuminazione del teatro operativo;
 - d) essere conformi alle vigenti prescrizioni di Legge e Regolamento;
2. Per la rete stradale ad elevata operatività, i veicoli dovranno essere ulteriormente dotati di kit di intervento per materiali e sostanze pericolose (sacca A.D.R.), sistema di pulitura "e sanificazione batteriologica e chimica".
3. Il concessionario si impegna a fornire:
 - a) la mappatura della localizzazione dei "veicoli polifunzionali", identificabili per colore e marchio e operanti sulla sede stradale di competenza con obbligo di stazionamento permanente presso le sue sedi;
 - b) in base alla mappatura di cui al punto che precede, il software per la gestione dell'attribuzione degli interventi tra le varie unità di intervento insistenti sul territorio;
 - c) le indicazioni circa l'ufficio e/o il responsabile competente alla gestione del servizio.
4. Il Comune si riserva di verificare in qualsiasi momento la qualità e la quantità degli interventi svolti in merito al servizio, nonché la funzionalità e regolarità dei mezzi impiegati.
5. Le Parti dovranno programmare incontri periodici per fare il punto della situazione, con l'analisi del complesso delle attività svolte dagli operatori di Società, allo scopo di verificare qualità e quantità degli interventi, per poter introdurre eventuali miglioramenti.

ARTICOLO 11 - ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'INTERVENTO

1. Il concessionario assicura al Comune la possibilità di consultazione *on line* della propria "banca dati", contenente tutta la documentazione disponibile, con accesso protetto da procedura di login e password, che prevede una diversa selezione dei dati in base alle differenti tipologie di utenti (profilo utente), per visualizzare le seguenti informazioni:
 - a) l'elenco dettagliato degli interventi richiesti ed eseguiti suddiviso per:
 - eventi causati a seguito di sinistro e targa dei veicoli coinvolti;
 - eventi non causati a seguito di sinistro;
 - b) per i casi più gravi, specifiche relazioni, elaborate dalla competente struttura aziendale o consulenti tecnici, sulla situazione e sugli interventi eseguiti;
 - c) rilevazione dati non sensibili e dell'attività prestata;
 - d) rilievi fotografici in formato digitale del luogo del sinistro qualora disponibili;

e) possibilità di controllo per ciascuno dei luoghi presso cui vengono svolti le attività di cui è contratto e per ciascun Centro di Raccolta e Demolizione, della "filiera dei rifiuti" asportati dal luogo del sinistro stradale, in termini di qualità e quantità dei rifiuti per il "deposito temporaneo" e relativo conferimento (FIR e MUD).

ARTICOLO 12 - DURATA E RISOLUZIONE

1. Il servizio avrà durata di anni due, a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula del contratto, a meno che non intervenga disdetta da una delle Parti, da inoltrare a mezzo raccomandata A/R, con preavviso di almeno 3 mesi. Il Comune di Cattolica, si riserva la possibilità di avvalersi del ricorso alla procedura di cui all'art. 57, comma 5 lett. b), del D.Lgs 163/06, nei termini e con le modalità ivi previste.
2. Costituiscono causa espressa di risoluzione i gravi e reiterati inadempimenti del concessionario, le fattispecie individuate dall'art. 9 dello schema di concessione, e/o il venir meno dei requisiti presentati in sede di gara, ai fini della qualificazione del concessionario stesso.

La risoluzione per inadempimento deve essere in ogni caso contestata formalmente al concessionario che potrà, entro 15 giorni, fornire le proprie giustificazioni.

3. Per quanto non stabilito nel contratto, le parti dichiarano di rimettersi a quanto previsto nel Codice Civile.

ARTICOLO 13 - PENALITÀ

1. In caso di inadempienza delle prescrizioni del presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale potrà applicare, previa contestazione dell'addebito riscontrati direttamente o tramite l'attività di un proprio funzionario, le seguenti penalità:
 - a) per grave inosservanza dei termini di effettuazione del servizio o in caso di irregolare effettuazione dello stesso, sarà applicata una penalità da € 500,00 a € 1.500,00, per ogni prestazione richiesta ed effettuata tardivamente o non regolarmente, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto e ogni ulteriore richiesta di risarcimento danni subiti dalla Amministrazione Comunale;
 - b) In caso di grave inosservanza di condizioni e prescrizioni generali del presente capitolato, per le quali non sia fissata penalità specifica, sarà applicata una penalità non inferiore € 1.000,00 e non superiore a € 3.000,00 da determinarsi inappellabilmente da parte della Amministrazione Comunale per ogni singola inosservanza, in relazione alla gravità della stessa;
 - c) Per inosservanze o irregolarità di lieve entità potranno essere applicate penali non inferiore a € 50,00 o non superiore a € 500,00;

Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni, si intenderà equivalente al rifiuto di effettuare il servizio, il ritardo che per le sue modalità o per la sua entità, sia tale da rendere necessario per la Amministrazione Comunale provvedere all'effettuazione dell'intervento attraverso modalità alternative.

2. Nei casi di singole prestazioni non eseguite, nelle more di una eventuale nuova gara ed in ogni altro caso in cui ciò si renda necessario, a causa di inadempienze imputabili alla Ditta, il Comune potrà avvalersi di altre Ditte scelte anche a procedura in economia e/o procedura negoziata, ex art. 57 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., salva la richiesta di risarcimento del danno nei confronti della Ditta aggiudicataria, anche conseguente a maggiori spese subite dalla Amministrazione Comunale.
3. Rimane in ogni caso salvo il diritto di risarcimento dell'Amministrazione per ogni danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dall'inadempimento della ditta. L'importo delle penali applicate e del risarcimento del danno potranno essere trattenute sulla cauzione provvisoria o definitiva.

ARTICOLO 14 - INFORMATIVA - ACQUISIZIONE DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

1. L'impresa concessionaria viene nominata Responsabile del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dagli art. 28 e 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", per il trattamento di dati personali realizzati nell'ambito dell'incarico conferito e per tutto il periodo di validità della concessione del servizio in oggetto.

A tal proposito il/i Responsabile/i del trattamento dei dati personali e i loro incaricati sono obbligati a rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati anche oltre i limiti temporali di validità del servizio sopra descritto.

2. Il nominativo del Responsabile o dei Responsabili del trattamento dei dati personali o dei loro incaricati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del Decreto Legislativo 196/2003, saranno comunicati al Servizio Infrastrutture Territoriali e Tecnologiche del Comune.

In tale qualità l'Impresa concessionaria è tenuta al rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati personali.

In particolare dovrà:

- osservare il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di riservatezza delle persone, osservando i principi di liceità e correttezza;
- osservare le disposizioni impartite dal Comune;
- catalogare analiticamente, con aggiornamento periodico, i trattamenti di dati personali e le banche dati gestite;
- diramare le istruzioni necessarie per un corretto, lecito, sicuro trattamento al Responsabile o ai Responsabili del trattamento ed ai loro incaricati, appositamente individuati;
- attuare gli obblighi di informativa nei confronti degli interessati;
- garantire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 le parti concordano che il trattamento dei dati personali forniti nel corso del periodo di validità della concessione del servizio del presente Capitolato, finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere a specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi contabili e fiscali, avverrà presso l'Impresa concessionaria mediante l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati personali non sono e non saranno oggetto di diffusione.

I dati potranno essere trattati con supporto magnetico, ottico, elettronico e cartaceo.

In ogni caso dovranno essere adottate tutte le idonee misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdite, anche accidentali dei dati stessi, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle modalità di cui sopra.

4. Dei dati personali potranno venire a conoscenza il Responsabile o i Responsabili dell'Impresa concessionaria ed i loro incaricati e potranno essere comunicati, dagli incaricati del trattamento e per le dette finalità, a professionisti e consulenti in materia fiscale, legale e contabile, Istituti di Credito e assicurativi, agenti di commercio ed in genere a tutti quei soggetti la cui comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel Capitolato.

ARTICOLO 11 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le Parti espressamente stabiliscono che per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Capitolato Speciale d' Appalto sarà competente il Foro di Rimini.
2. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili.